



# LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED923' del 28/04/2025

## DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

### **1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – APRILE 2025**

#### **1.1) Ccnl COMMERCIO (001 – 014)**

Con effetto dal mese di aprile 2025, è stato aumentato di E. 3,00 il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa, sulla base di quanto previsto nei rinnovi contrattuali sottoscritti il 22/03/2024 (Confcommercio – Fondo Est, Confesercenti – Fondo Aster).

Il contributo a carico del datore di lavoro, attivato tramite la voce **578**, da aprile 2025 corrisponde perciò ad **E. 13,00** mensili, sia per i dipendenti full-time che per i dipendenti part-time.

Ricordiamo che è previsto anche un contributo a carico del dipendente, gestito tramite la voce 57G, corrispondente ad E. 2,00 mensili. Le modalità di utilizzo della voce **57G** sono indicate negli aggiornamenti di giugno 2011 Acred432, luglio 2011 Acred437 e gennaio 2014 Acred519.

#### **1.2) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto negli accordi del 27/07/2016 e del 23/10/2019. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618.

#### **1.3) Ccnl METALMECCANICI – ODONTOTECNICI – ORAFI ARTIGIANATO (031 – 034 – 037)**

Segnaliamo che, secondo il verbale integrativo del 17/02/2025, nel mese di aprile 2025 deve essere trattenuta una quota di E. 30,00 ad ogni dipendente non iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie. Tale quota deve poi essere versata alle stesse organizzazioni entro il mese di maggio, tramite bonifico bancario. Per effettuare la trattenuta è possibile utilizzare una delle voci di ritenuta sindacale disponibili (elenco voci fisse, 3.4 'Ritenute Sindacali'). Facciamo presente che è opportuno utilizzare una voce diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato, nel caso in cui si abbia necessità di distinguere le due tipologie di ritenute.

È possibile generare un elenco delle trattenute effettuate in base all'accordo del 17/02/2025 sopra citato: a tale scopo occorre utilizzare il programma 'SEGNAVOT' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 'Controlli e statistiche'). Nei parametri del programma deve essere indicato il codice della voce utilizzata (come già detto, diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato), selezionando il campo 'Importo Unitario'. Inoltre, nei campi descritti come '*Seleziona i soli dipendenti con i seguenti codici contratto*' devono essere indicati i codici contratto interessati (031 / 034 / 037).

Precisiamo che le stesse trattenute vengono riportate anche sulla stampa generata dal programma 'LISTASIN', sempre sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche'). Tuttavia, per i dipendenti in questione non viene indicato il sindacato di riferimento (in quanto non sono iscritti ad un sindacato).

#### **1.4) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/05/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.5) Ccnl CARTA INDUSTRIA (044)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/11/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.6) CCNL GOMMA E PLASTICA INDUSTRIA (045)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 26/01/2023. L'aumento interessa la tabella **1045** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2023 Acred855.

#### **1.7) CCNL VETRO INDUSTRIA (049)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 10/02/2023. L'aumento interessa la tabella **1349** (settore trasformazione) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2023 Acred857.

#### **1.8) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)**

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stato aumentato il contributo assicurativo dovuto al fondo PREVIMODA, passato dallo 0,20% allo **0,24%**. Ricordiamo che il contributo in questione è gestito tramite la voce 573, elaborata in automatico in presenza delle voci 575 / 580 (aggiornamento di novembre 2017 Acred671).

Sempre dal mese di aprile 2025, è stato aumentato il contributo mensile a carico del datore di lavoro dovuto al fondo SANIMODA, passato da E. 12,00 ad E. 14,00 per ciascun dipendente (accordo del 17/07/2024).

Ricordiamo che il contributo al fondo SANIMODA viene attivato tramite la voce **578**, secondo le modalità descritte nell'aggiornamento di maggio 2019 Acred722.

L'aumento decorre dal mese di gennaio 2025, pertanto nel mese di aprile è stata prevista la possibilità di calcolare automaticamente il contributo arretrato relativo ai mesi da gennaio a marzo: a tale scopo occorre indicare la voce **57E** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti').

Segnaliamo che è stato modificato anche l'importo delle quote dovute al fondo SANIMODA, riportate nel file generato dal programma '**DISTPRE4**' sulla procedura Stampe Accessorie.

### **1.9) Ccni TESSILI INDUSTRIA (055)**

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stato aumentato il contributo assicurativo dovuto al fondo PREVIMODA, passato dallo 0,20% allo **0,24%**. Ricordiamo che il contributo in questione è gestito tramite la voce 573, elaborata in automatico in presenza delle voci 575 / 580 (aggiornamento di ottobre 2014 Acred546).

### **1.10) CCNL LAVANDERIE INDUSTRIA (057)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 28/03/2023. L'aumento interessa le tabelle **1057 – 1557** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2023 Acred859.

### **1.11) CCNL GOMMA E PLASTICA CONFAPI (062)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 05/12/2023. L'aumento interessa la tabella **1062** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

### **1.12) CCNL COOPERATIVE DI CONSUMO (082)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, viene erogata automaticamente la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 29/03/2024. L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2022 a marzo 2023.

La somma da erogare viene calcolata sulla base di 15 quote mensili, in riferimento al periodo da gennaio 2022 a marzo 2023. Per determinare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinato sulla base del livello retributivo effettivamente applicato in ogni mese. L'importo da erogare è riportato sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Ricordiamo che l'importo della seconda tranche dell'Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulla colonna 2 della tabella 9082, agganciata automaticamente.

Sulla base dell'accordo del 29/03/2024, per le imprese minori della distribuzione cooperativa che occupano fino a 20 dipendenti, dal mese di aprile 2025 vanno applicate ulteriori 6 ore di permesso, per un totale di 66 ore annue (34 ore di ROL + 32 ore di ex-festività). Per le aziende che rientrano in tale categoria, è necessario "forzare" le ore di ROL spettanti annue (34 ore), indicandole nel campo Quantità della voce **12N**; le 32 ore di ex-festività vengono sommate automaticamente alle ore indicate sulla voce 12N, portando il totale annuo a 66 ore (rapportate automaticamente alla percentuale di part-time). La voce 12N si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.1 'Ratei ferie e permessi'.

Precisiamo che per la stessa categoria di aziende, è previsto un orario settimanale "pieno" di 40 ore.

### **1.13) CCNL COOPERATIVE SOCIALI (087)**

Con gli aggiornamenti di gennaio 2025 Acred909 / Acred911, è stata predisposta la gestione della quattordicesima mensilità secondo i criteri stabiliti nell'accordo del 26/01/2024. In particolare, ricordiamo che la quattordicesima matura dal mese di gennaio 2025 e viene retribuita nella misura del 50% della retribuzione mensile contrattuale.

Con il presente aggiornamento, e con effetto dal mese di aprile 2025, la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità Inps viene determinata, per la parte derivante dai ratei delle mensilità aggiuntive, tenendo conto della misura ridotta (50%) della quattordicesima: in pratica, i ratei inclusi nella retribuzione di riferimento vengono calcolati sulla base di 1,5 mensilità aggiuntive. Occorre sottolineare che la modifica sopra descritta avrà effetto a partire dalle malattie / maternità / congedi che faranno riferimento alla retribuzione del mese di aprile o di un mese successivo (quindi a partire dagli eventi che iniziano nel mese di maggio). Per quanto riguarda, invece, le indennità che vengono calcolate sulla retribuzione del mese corrente (ad esempio i permessi per allattamento ed i permessi L. 104/92), la modifica ha effetto a partire dagli eventi che si verificano nello stesso mese di aprile.

Precisiamo inoltre che, dal mese di aprile, il valore di 1,5 mensilità aggiuntive è riportato nel campo Quantità della voce 035 (visibile nel Dettaglio del cedolino) e si tiene conto di tale valore anche per l'esposizione dei ratei maturati / residui sulla nota contabile (se generata nella modalità 'Mensile con ratei' o 'Mensile / Annuale con residui').

### **1.14) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/10/2009.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

### **1.15) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)**

È stato predisposto il calcolo automatico dell'elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 09/03/2022. L'elemento in questione deve essere erogato nel mese di aprile 2025, alle condizioni previste nel suddetto accordo (la verifica di tali condizioni rimane a carico dell'Utente).

Per attivare l'erogazione dell'elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce **043**, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure, nel caso in cui l'erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

La voce 043 determina la somma spettante per tutti i dipendenti a tempo indeterminato o apprendisti in forza al 31/03/2025, che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando che sia successiva al 30/09/2024.

L'importo da erogare (riportato sulla tabella 9097) viene proporzionato al numero di mesi utili nel periodo di riferimento (aprile 2022 – marzo 2025), considerando i ratei di ulteriore mensilità maturati nello stesso periodo e l'eventuale percentuale di part-time o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.

La voce 043 viene assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

#### **1.16) Ccnl STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (121)**

È possibile attivare l'erogazione automatica dell'indennità mensile (IMC): a tale scopo occorre inserire la voce **053** sul servizio Voci Fisse, operando a livello di dipendente, ditta o contratto (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'). La voce 053 determina la somma spettante, per 12 mensilità, a tutti i dipendenti in forza nel mese di erogazione. L'importo da erogare (colonna 1 della tabella 9121), viene ridotto sulla base delle assenze del mese e rapportato all'eventuale percentuale di part-time, secondo il criterio indicato nell'accordo del 16/07/2022. La somma risultante è assoggettata a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Precisiamo che la suddetta indennità spetta in assenza di contrattazione di secondo livello: la verifica di tale condizione (e quindi la decisione di erogare l'indennità) rimane a carico dell'Utente.

#### **1.17) Ccnl EDILIZIA CONFAPI (131)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 24/03/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1131**, alle seguenti decorrenze: aprile 2025 / marzo 2027.

#### **1.18) Ccnl LEGNO CONFAPI (133)**

Sulla base degli accordi sottoscritti in data 08/04/2025 e 14/04/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1133**, con effetto dal mese di aprile 2025.

I suddetti aumenti decorrono dal mese di gennaio 2025: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). In caso di part-time o di apprendistato, si considera la percentuale retributiva relativa a ciascun mese. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

#### **1.19) Ccnl ENTI CULTURALI - FEDERCULTURE (138)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 12/05/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.

**1.20) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE ANAPA (140)**

Sulla base del rinnovo contrattuale del 13/01/2025, sono state aggiunte le festività del Venerdì Santo (18/04 per quanto riguarda l'anno 2025) e della Vigilia di Natale (24/12).

**1.21) VIDEOFONOGRAFICI (142)**

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2025, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 15/02/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

**1.22) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)**

Sulla base degli accordi sottoscritti in data 14/04/2025 e 08/04/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1149**, con decorrenza aprile 2025 / gennaio 2026 / gennaio 2027.

I suddetti aumenti decorrono da gennaio 2025: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni relative ai mesi da gennaio a marzo (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). In caso di apprendistato, si tiene conto della percentuale di apprendistato applicata nei singoli mesi. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Sempre a partire dal mese di aprile, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Unatantum prevista, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2024. Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, oltre all'eventuale percentuale di part-time o di apprendistato, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

**1.23) Ccnl ELETTRICI (158)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 11/02/2025. L'aumento interessa la tabella **1158** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2025 Acred919.

### **1.24) CCNL SERVIZI AUSILIARI (162)**

Segnaliamo che è stato predisposto il livello retributivo 'Dirigenti', utilizzabile dal mese di aprile 2025.

Per quanto riguarda i dirigenti, sono state previste le seguenti gestioni relative all'ente bilaterale ('ENBIC').

- Contributo ente bilaterale:
  - E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro;
  - E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dirigente.
- Contributo "Gestione Speciale" (tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 12 mesi):
  - E. 77,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro;
  - E. 5,00 per 12 quote mensili a carico del dirigente.

Ricordiamo che per attivare l'ente bilaterale è sufficiente impostare le voci **78A** e **78C** sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Sempre per quanto riguarda i dirigenti, è stato predisposto l'evento di malattia '**MA75**', da utilizzare al fine di ottenere la sola retribuzione al 75% a carico del datore di lavoro (senza indennità a carico Inps).

Per quanto riguarda l'infortunio, ai dirigenti spetta una diversa percentuale di integrazione (85%), che viene calcolata automaticamente (occorre utilizzare gli stessi eventi degli altri dipendenti).

ATTENZIONE: Nel caso in cui, sul contratto 162, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/04/2025.

### **1.25) CCNL CHIMICI-CONCIA CONFAPI (166)**

Dal mese di aprile 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 5/12/2023. L'aumento interessa la tabella **1166** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

## **2) ALTRE VARIAZIONI – APRILE 2025**

### **2.1) DICHIARAZIONE TRATTAMENTI L. 21/2020 – L. 207/2024**

Con il presente aggiornamento viene rilasciato un nuovo modello di dichiarazione che può essere utilizzato in relazione sia al trattamento integrativo previsto dalla legge 21/2020, sia alle riduzioni del cuneo fiscale previste dalla legge 207/2024 (ulteriore trattamento integrativo e ulteriore detrazione).

Ricordiamo che i suddetti trattamenti devono essere applicati automaticamente dal sostituto d'imposta, quindi non è obbligatorio presentare una dichiarazione da parte del lavoratore dipendente o parasubordinato. Tuttavia, il lavoratore può richiedere, al sostituto d'imposta, di tenere conto di ulteriori redditi, oppure può chiedere di non applicare i suddetti trattamenti o di applicarli solo in fase di conguaglio fiscale.

Per generare il nuovo modello occorre eseguire il programma 'STACUFIS' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 'Comunicazioni varie'). Il nuovo modello sostituisce le precedenti dichiarazioni relative al trattamento integrativo L. 21/2020 (programma 'STABONUL') ed alle ulteriori riduzioni L. 207/2024 (programma 'STABONUT'): tali dichiarazioni restano comunque disponibili sulla procedura Stampe Accessorie.

Analogamente a quanto previsto per gli altri modelli di dichiarazione relativi a detrazioni e bonus fiscali, è possibile generare un unico modello senza dati anagrafici, oppure generare un modello per ogni dipendente in forza nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura: a quest'ultimo scopo, è sufficiente selezionare una delle opzioni di ordinamento previste nel campo 'Ordine e tipo di stampa'.

Il nuovo modello di dichiarazione viene prodotto sia per i lavoratori dipendenti che per i parasubordinati (ricordiamo che il trattamento integrativo L. 21/2020 interessa sia i dipendenti che i parasubordinati, mentre le riduzioni del cuneo fiscale L. 207/2024 interessano solo i percettori di reddito da lavoro dipendente).

Barrando la casella 'Seleziona solo i soggetti assunti nel periodo indicato', si ottiene la predisposizione del modello soltanto per i soggetti che sono stati assunti nel periodo indicato sulla procedura.

La casella 'Nota relativa ai conguagli', barrata automaticamente, consente di scegliere se si vuole riportare sul modello la precisazione che occorre allegare la CU relativa ad eventuali altri rapporti di lavoro, per procedere al conguaglio. Da parte nostra, consigliamo di lasciare tale casella barrata, in quanto la CU è indispensabile per individuare le tipologie di reddito che sono state erogate da altri sostituti d'imposta.

La stampa prodotta è 'dichiaraz-cuneo-fiscale.pdf', generata già in formato pdf.

Gli utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale possono automaticamente suddividere ed archiviare il modello a livello di ditta o di dipendente: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato.

Tramite l'apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno (in caso di rettifiche); precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).

Infine, tramite l'opzione 'Archivia per dipendente' è possibile archiviare il modello a livello di dipendente; se tale opzione non viene avvalorata, il modello viene archiviato a livello di ditta.

La stampa del nuovo modello di dichiarazione viene prodotta anche dalle procedure del Collocamento, in sostituzione del precedente modello relativo al solo trattamento integrativo L. 21/2020.

Sulla procedura 'Stampa e invio telematico collocamento con documenti', la stampa nuovo modello viene generata se, nel campo Opzioni, risulta selezionata l'opzione relativa ai modelli 'TFR2, Detrazioni e Bonus'.

Come i modelli TFR2 e Detrazioni, anche il nuovo modello viene prodotto solo per le comunicazioni di assunzione ed a condizione che l'assunzione sia già stata trasferita sugli archivi Paghe.

Segnaliamo che stata aggiornata, in tal senso, anche la procedura 'Stampa e invio telematico collocamento', tuttavia tale procedura non verrà più aggiornata ed in futuro sarà disabilitata. Consigliamo quindi di utilizzare esclusivamente la procedura 'Stampa e invio telematico collocamento con documenti'.

## **2.2) CONGUAGLIO FISCALE – SERVIZIO 'ANNO CORRENTE'**

Ricordiamo che, se nel conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto occorre conguagliare altri rapporti di lavoro, tutti i dati fiscali relativi a tali rapporti (reddito imponibile, giorni utili, ritenute effettuate, bonus erogati, ecc.) devono essere inseriti sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente all'inizio dell'attuale rapporto di lavoro.

Ricordiamo anche che non occorre procedere al suddetto inserimento qualora i precedenti rapporti di lavoro si siano svolti con lo stesso sostituto e siano stati gestiti sullo stesso codice matricola.

Con il presente aggiornamento, sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione '*IRPEF: Anno corrente*', è stata aggiunta la riga 'Tipo di reddito' con la casella 'Reddito e giorni NON da lavoro dipendente'.

Tale casella compare a partire dall'anno 2025 e deve essere barrata se i redditi inseriti si riferiscono a rapporti di lavoro **assimilati** a lavoro dipendente (compensi per collaborazione, amministrazione, tirocinio, ecc.).

Precisiamo che, in presenza di redditi da lavoro dipendente ed anche di redditi assimilati (diversi tipi di rapporto), occorre inserire separatamente i due tipi di reddito, indicandoli su due mesi diversi.

La necessità di distinguere i redditi da lavoro dipendente dai redditi assimilati è dovuta ai particolari criteri di spettanza e di calcolo previsti per l'ulteriore trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione L. 207/2024 (vedere aggiornamenti Acred909 / Acred914 / Acred917, rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2025).

Sempre sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione '*IRPEF: Bonus e detassazione*', sono stati aggiunti i nuovi campi 'Bonus L. 207/2024' e 'Detrazione L. 207/2024', nei quali è possibile indicare l'ulteriore trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione previsti dalla legge 207/2024, percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro. I dati in questione sono necessari qualora si debba effettuare un conguaglio fiscale che tenga conto dei precedenti rapporti.

### **2.3) LAVORATORI INTERMITTENTI – DENUNCIA UNIEMENS**

L'Inps, con il messaggio n. 1322 del 18/04/2025, ha chiarito che, per i lavoratori intermittenti, la forza aziendale deve essere calcolata rapportando l'orario effettivamente svolto nel semestre precedente all'orario teorico contrattuale relativo allo stesso semestre. In tal modo, è stato finalmente ufficializzato il criterio di calcolo che si ottiene impostando la voce **47Q** sulle Voci Fisse (aggiornamento di settembre 2018 Acred703), ossia dividere il totale delle ore lavorate dagli intermittenti nel semestre precedente per il totale delle ore lavorabili (full-time) dello stesso semestre.

Ricordiamo che il criterio sopra descritto doveva essere impostato dall'Utente, in quanto fino ad oggi le disposizioni ufficiali dell'Inps (tra cui il messaggio n. 1092/2017) facevano riferimento alla circolare n. 17/2006, nella quale erano riportati degli esempi di calcolo in cui l'orario svolto dai lavoratori intermittenti nel semestre veniva diviso per l'orario teorico full-time di un singolo mese (anziché dell'intero semestre), arrivando quindi a risultati poco condivisibili.

Dal momento che il criterio di calcolo fino ad oggi ottenuto impostando la voce **47Q**, corrisponde a quello descritto nel messaggio n. 1322 sopra citato, dal mese di aprile 2025 non è più necessario impostare la voce 47Q.

Qualora la voce 47Q sia stata inserita sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente), può essere rimossa effettuando una storicizzazione dal mese di aprile 2025. Precisiamo, comunque, che non è obbligatorio rimuovere la voce 47Q, in quanto dal mese di aprile non provoca alcun effetto se viene lasciata sulle Voci Fisse.

Nello stesso messaggio Inps n. 1322, viene inoltre precisato che, a partire dalla competenza di aprile 2025, occorre inviare le denunce Uniemens dei lavoratori intermittenti anche in relazione ai mesi in cui tali dipendenti non lavorano e non percepiscono alcun emolumento (anche in assenza dell'indennità di disponibilità).

Precisiamo che, per ottenere la generazione automatica delle denunce Uniemens nella suddetta condizione, è necessario elaborare i cedolini dei lavoratori intermittenti anche nei mesi in cui non lavorano.

Sulle denunce Uniemens così generate, oltre ai dati contrattuali previsti, viene riportato il codice '**NR00**' nel campo 'Tipo lavoratore statistico' (come espressamente previsto nel messaggio Inps sopra citato). Sulle denunce in questione, ovviamente, non viene valorizzata la sezione Settimane.

### **2.4) APPRENDISTATO TIPO 'A' – ORE DI FORMAZIONE**

A seguito di un approfondimento, su alcuni contratti è stato modificato il calcolo della retribuzione oraria considerata dalla voce **156** ('Corso di formazione'), nel caso in cui venga utilizzata per retribuire le ore relative alla formazione svolte dagli apprendisti di tipo 'A' (apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione).

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 3 e 7, del D.lgs. 81/2015, per le ore di formazione svolte dagli apprendisti di tipo 'A' è dovuta una retribuzione pari al 10% della retribuzione spettante all'apprendista. A tale scopo, occorre utilizzare la voce **156**, come documentato nell'aggiornamento di aprile 2016 Acred607.

Su alcuni contratti è invece prevista una retribuzione pari al 10% della retribuzione spettante ai dipendenti qualificati del livello che sarà raggiunto al termine dell'apprendistato ("livello di destinazione"). Pertanto, su tali contratti, la voce 156 viene calcolata considerando il 10% della retribuzione oraria relativa ai dipendenti qualificati del suddetto livello (nel caso in cui la voce 156 venga utilizzata per gli apprendisti di tipo 'A').

La modifica ha effetto dal mese di aprile 2025 ed i contratti interessati sono i seguenti:

- Metalmeccanici industria (041)
- Tessili industria (055)
- Orafi industria (056)
- Metalmeccanici Confapi (061)
- Centri Elaborazione Dati (097)

## 2.5) MALATTIA – VOCI PERSONALIZZATE

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione della **malattia**, utilizzabili dal mese di aprile 2025.

Tramite le nuove voci è possibile ottenere un trattamento economico della malattia diverso da quello stabilito nel CCNL, nel caso in cui ciò sia previsto da eventuali accordi aziendali o territoriali.

Il diverso trattamento economico, per la parte a carico del datore di lavoro, può essere ottenuto sia in presenza che in assenza dell'indennità Inps. Anche l'indennità Inps può essere attribuita o inibita forzatamente, selezionando il trattamento di malattia desiderato (il calcolo dell'indennità segue comunque le regole consuete).

Per utilizzare le nuove voci, sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio' del servizio Variazioni Mensili, occorre selezionare i nuovi eventi riportati nella sezione 'Malattia personalizzata', di seguito elencati.

- Malattia con indennità Inps + carenza e integrazione a carico ditta: selezionando gli eventi '**MP01**' / '**MP02**' / '**MP03**' / '**MP05**', viene predisposta sia l'indennità Inps, sia la carenza e integrazione al 100% a carico ditta.

Le voci relative all'indennità Inps vengono predisposte per tutte le qualifiche.

In aggiunta alle voci relative all'indennità Inps, vengono riportate le seguenti voci a carico ditta:

- carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce **43A**;
- integrazione fino al 100% dal 4° al 20° giorno tramite la nuova voce **43C**;
- integrazione fino al 100% dal 21° al 180° giorno tramite la nuova voce **43D**.

- Malattia con indennità Inps 80% + carenza e integrazione a carico ditta: selezionando gli eventi 'MP11' / 'MP12' / 'MP13' / 'MP15', viene predisposta sia l'indennità Inps all'80% (ossia nella misura prevista per il settore dei pubblici esercizi), sia la carenza e integrazione al 100% a carico ditta.

Le voci relative all'indennità Inps all'80% vengono predisposte per tutte le qualifiche.

In aggiunta alle voci relative all'indennità Inps, vengono riportate le seguenti voci a carico ditta:

- carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce **43A**;
  - integrazione fino al 100% dal 4° al 180° giorno tramite la nuova voce **43H**.
- Malattia interamente a carico ditta: selezionando gli eventi 'MP75' oppure 'MP76' viene predisposta la sola retribuzione al 100% a carico della ditta, riportando le seguenti voci:
    - carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce **43B**;
    - retribuzione al 100% dal 4° al 20° giorno tramite la nuova voce **43E**;
    - retribuzione al 100% dal 21° al 180° giorno tramite la nuova voce **43F**;
    - retribuzione al 100% dal 180° giorno in poi tramite la nuova voce **43G**.

Per tutte le voci sopra elencate, è possibile indicare una percentuale a carico della ditta diversa dal 100%, indicandola nel campo Quantità delle voci di seguito elencate (da inserire preferibilmente sulle Voci Fisse):

- **M31** – percentuale considerata sulla voce **43A** (carenza malattia)
- **M32** – percentuale considerata sulla voce **43C** (integrazione malattia 4° - 20° giorno)
- **M33** – percentuale considerata sulla voce **44D** (integrazione malattia dal 21° giorno)
- **M34** – percentuale considerata sulla voce **43B** (carenza malattia)
- **M35** – percentuale considerata sulla voce **43E** (retribuzione malattia 4°-20° giorno)
- **M36** – percentuale considerata sulla voce **43F** (retribuzione malattia 21°-180° giorno)
- **M37** – percentuale considerata sulla voce **43G** (retribuzione malattia dal 181° giorno)
- **M38** – percentuale considerata sulla voce **43H** (integrazione malattia dal 4° al 180° giorno)

Sulle stesse voci è possibile indicare, sempre nel campo Quantità, il valore convenzionale '-1' nel caso in cui si intenda annullare la carenza / integrazione / retribuzione a carico della ditta (mantenendo, dove prevista, l'indennità Inps).

Le voci relative alle percentuali si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al paragrafo 1.4 'Malattia generica'.

Precisiamo che per le voci di carenza / integrazione / retribuzione sopra elencate, è possibile modificare la descrizione da riportare sul LUL, operando sul servizio Accessori – Voci Personalizzate (a livello di ditta o dipendente).

## **2.6) ANTICIPI TFR – IMPONIBILE A TASSAZIONE SEPARATA**

Ricordiamo che, in caso di erogazione di un anticipo sul Tfr, l'imponibile a tassazione separata viene determinato considerando il totale degli anticipi erogati fino a quel momento, senza decurtare la rivalutazione maturata dal 2001; la rivalutazione (al netto nell'imposta sostitutiva trattenuta) viene decurtata al momento della liquidazione del Tfr, anche nel caso in cui la stessa liquidazione avvenga in forma rateale.

Sulla base delle richieste pervenute e dei conseguenti approfondimenti, abbiamo previsto la possibilità di decurtare la rivalutazione dall'imponibile a tassazione separata anche in caso di erogazione del Tfr in forma di anticipo.

Precisiamo che tale possibilità risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare 29/E del 18/07/2001, tuttavia nella circolare non vengono fornite indicazioni specifiche in merito all'entità della rivalutazione da decurtare in caso di anticipo. In particolare, nel capitolo II della circolare, al punto 1.6.2 viene precisato che, in caso di anticipo sul Tfr maturato dal 1/01/2001, dalla base imponibile andrebbero decurtate le rivalutazioni "riferibili" all'anticipo erogato, senza tuttavia fornire alcun criterio per determinare l'importo delle rivalutazioni in questione.

Facciamo inoltre presente che il calcolo attualmente previsto (secondo il quale non viene decurtata la rivalutazione dall'imponibile in caso di erogazione in forma di anticipo), porta ad una tassazione più alta sugli anticipi e, quindi, ad un "alleggerimento" della tassazione al momento della liquidazione del Tfr. Precisiamo che tale criterio continua ad essere applicato in automatico, a meno che non venga attivata l'opzione di seguito descritta.

Nel caso in cui si ritenga corretto escludere la rivalutazione dall'imponibile a tassazione separata in caso di erogazione del Tfr in forma di anticipo, dal mese di aprile 2025 è possibile applicare tale criterio selezionando la nuova voce **72L** dall'elenco delle voci disponibili, scegliendo una delle seguenti opzioni:

- escludi dall'imponibile l'intera rivalutazione (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità);
- escludi dall'imponibile la rivalutazione in proporzione all'anticipo erogato (viene riportato il valore '2' nel campo Quantità); tale criterio può essere adottato qualora si intenda decurtare la rivalutazione dall'imponibile, ma non si ritenga corretto considerare in tal senso l'intera rivalutazione.

Precisiamo che rimane facoltà dell'utente scegliere di adottare uno dei due criteri sopra descritti. Come già detto, nel caso in cui non venga scelto uno dei criteri previsti sulla voce 72L, continua ad essere applicato il criterio previsto in precedenza, ossia non decurtare la rivalutazione dall'imponibile in caso di erogazione in forma di anticipo.

La voce 72L, con la relativa opzione, può essere impostata sulle Voci Fisse operando a qualsiasi livello (eventualmente a livello generale, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti', se si vuole adottare sempre il criterio prescelto): in tal caso, la voce 72L va selezionata dall'elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.3 'Ratei e rivalutazione TFR'.

In alternativa, la voce 72L può essere impostata sulle Variazioni Mensili, utilizzandola soltanto in alcuni "casi limite" in cui si ritiene opportuno decurtare la rivalutazione dall'imponibile anche in caso di anticipo (ad esempio, se l'anticipo erogato corrisponde sostanzialmente all'intero Tfr maturato): in tal caso, la voce 72L va selezionata dall'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.1.1 'Anticipi TFR' (in aggiunta alla voce relativa all'anticipo).

## **2.7) INDENNITA' ORARIE / GIORNALIERE**

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile una nuova opzione che consente di calcolare le indennità orarie o giornaliera, se gestite tramite le voci **08J / 08K**, sulla base delle ore o dei giorni effettivamente lavorati. Per quanto riguarda le indennità orarie, precisiamo che vengono considerate anche le ore di straordinario.

La nuova opzione può essere attivata tramite la voce **03F**, selezionandola dall'elenco delle Voci Fisse al punto 2.1.1 'Indennità e maggiorazioni'. Nella tendina 'Avvalora con' occorre impostare la scelta relativa alle ore o ai giorni (nel campo Importo Unitario viene riportato il valore '1' per le ore oppure il valore '2' per i giorni). Inoltre, è possibile barrare la casella 'Includi festività "FS"', nel caso che si debbano considerare anche le festività ricadenti in giorni lavorativi, retribuite unitamente alle ore lavorate (viene riportato il valore '1' nel campo Importo Totale).

Come in precedenza, sulle voci 08J / 08K deve essere impostata la quota oraria o giornaliera, espressa in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000), indicandola nel campo Importo Unitario.

Ricordiamo che, per le voci 08J / 08K, è anche possibile avvalorare automaticamente la quota oraria tramite la voce **03G**, documentata negli aggiornamenti di aprile 2019 Acred720 e dicembre 2019 Acred738.

## **2.8) INDICAZIONI SU CEDOLINO – ORE LAVORATE**

Su richiesta, è stata predisposta la voce **D32**, utilizzabile dal mese di aprile 2025, tramite la quale è possibile ottenere l'indicazione, nella parte centrale del cedolino, del totale ore effettivamente lavorate nel mese, quindi con esclusione delle festività ed includendo sia le ore di lavoro ordinario che le ore di lavoro supplementare o straordinario.

Nel caso in cui si desideri ottenere tale indicazione, è sufficiente inserire la voce D32 sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente), selezionandola dall'elenco al punto 2.4.1 'Indicazioni su stampe'.

## **2.9) STAMPA LIBRO UNICO – NUOVA OPZIONE**

È stata predisposta una nuova opzione per la stampa del Libro Unico non vidimato, tramite la quale è possibile produrre la stampa comprensiva del foglio presenze ("cedolino-presenze") anche nella modalità **fronte-retro**.

Attivando tale opzione, si ottiene sempre un numero pari di pagine per ogni soggetto riportato in stampa, aggiungendo dove necessario delle pagine bianche. Ad esempio, se per un soggetto è presente soltanto il cedolino (come nel caso di un collaboratore), viene aggiunta una pagina bianca prima del soggetto successivo. In tal modo, risulta possibile stampare il file PDF nella modalità fronte-retro, in quanto non si verificherà mai l'eventualità che sulle due facce della stessa pagina vengano riportati il cedolino e/o le presenze relativi a due soggetti diversi.

La nuova opzione è disponibile esclusivamente sulla procedura 'Gestione Mensile Paghe', nella sezione dei parametri relativi a 'Cedolino / Presenze': per attivarla, occorre selezionare '**Cedolino e presenze sullo stesso file fronte-retro**' nel campo 'Modello da stampare' (occorre barrare anche la casella relativa alle presenze correnti o differite).

La nuova opzione è stata aggiunta anche sulle procedure che intervengono sulla stampa del Libro Unico non vidimato: 'Divisione stampe per ditta / centro di costo / sede lavorativa' e 'Ordinamento cedolini e presenze' (tali procedure si trovano sul menù Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa).

Per il momento, la stampa del Libro Unico vidimato non prevede la nuova opzione per la gestione del fronte-retro.

## **2.10) PORTALE DEL DIPENDENTE – STAMPA DI CONTROLLO**

Con il presente aggiornamento viene rilasciato il programma '**SEGNAPOR**' sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.3 'Stampe di controllo' nell'elenco dei programmi disponibili), tramite il quale viene generato un report relativo alla consegna delle buste paga sul Portale del Dipendente, in relazione ad un determinato mese.

Il mese di competenza che si intende controllare va indicato nel campo Data Finale della procedura.

Vengono considerate le sole aziende abilitate al Portale del Dipendente (servizio disponibile per gli Utenti abilitati).

Il programma genera i seguenti report, esclusivamente in formato CSV:

- '**ditte\_portale\_mensile\_annomese.csv**', a livello di ditta; viene indicato l'indirizzo mail della ditta, l'utente agganciato sul servizio Ditta – Abilitazione, la condizione di abilitato / elaborato / confermato relativa al mese da controllare, il giorno di consegna delle buste paga sul Portale del Dipendente;
- '**dipendenti\_portale\_mensile\_annomese.csv**', a livello di dipendente; è indicato l'indirizzo mail del dipendente, l'utente per l'accesso al Portale, la data di consegna della busta paga e l'eventuale data di acquisizione da parte del dipendente (visualizzazione o download del cedolino dal Portale del Dipendente).

Segnaliamo, inoltre, che nella comunicazione relativa alla consegna delle buste paga e delle CU tramite il Portale, generata dal programma '**STACOLUL**' sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 'Comunicazioni varie' nell'elenco dei programmi disponibili), viene indicato l'indirizzo per l'accesso diretto utilizzando le sole credenziali dell'utente, in modo che non sia necessario indicare il codice di area e la relativa password.

Ricordiamo che la suddetta modalità di accesso, prevista esclusivamente sul Portale del Dipendente, è stata rilasciata e documentata con la comunicazione del 18/10/2021.

## 2.11) CONVEZIONI BILATERALI – VERSAMENTO PER SEDE ATTIVITA'

È possibile effettuare i versamenti delle convenzioni bilaterali (enti bilaterali / assistenza sanitaria), sul modello F24, suddividendoli per sede attività, nei casi in cui tale modalità risulta prevista dall'Inps o dagli enti interessati.

Ricordiamo che, sul modello F24, in corrispondenza delle causali relative alle convenzioni bilaterali, occorre indicare la posizione Inps ed il codice della sede Inps: entrambi i dati vengono rilevati dal servizio Ditta – Posizioni Inps.

La stessa indicazione viene riportata anche nella sezione 'Convenzioni bilaterali' della denuncia Uniemens.

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, in corrispondenza della causale relativa all'ente bilaterale o alla cassa di assistenza sanitaria integrativa, è stata predisposta la casella 'Versamento per sede attività': barrando tale casella, si attiva la suddivisione del versamento in base alla sede lavorativa di ciascun dipendente.

Per gestire il versamento suddiviso per sede lavorativa, occorre indicare il codice della sede Inps di riferimento in corrispondenza di ciascuna sede attività. A tale scopo, sul servizio Ditta – Sedi Attività deve essere compilato il campo 'Sede Inps', nella sezione 'Ente bilaterale / assistenza integrativa'.

Se viene barrata la casella 'Versamento per sede attività' sul servizio Ditta – Posizioni Inps, e sul servizio Ditta – Sedi Attività viene indicata la sede Inps in corrispondenza di ciascuna sede lavorativa, le causali relative alle convenzioni bilaterali saranno caricate sull'Archivio Tributi suddividendole in base alla sede lavorativa di ciascun dipendente, riportando la sede Inps di riferimento rilevata da ciascuna sede attività. Nel caso in cui due diverse sedi attività facciano riferimento alla stessa sede Inps, i versamenti saranno comunque indicati separatamente sul modello F24.

Nel caso in cui su alcune sedi attività non sia stata indicata la sede Inps, nonostante sia stata barrata la casella 'Versamento per sede attività' sulla posizione Inps, per tali sedi viene considerata la sede Inps indicata sulla posizione; per le sedi che presentano tale condizione, inoltre, viene generata un'unica causale di versamento.

Precisiamo, inoltre, che la suddetta gestione non ha alcun effetto sulle denunce Uniemens, in quanto le causali relative alle convenzioni bilaterali sono riportate sulle denunce individuali (quindi suddivise per dipendente), e non è richiesta l'indicazione della sede Inps di riferimento.

## 2.12) ENTI BILATERALI E ASSISTENZA SANITARIA – NUOVA TABELLA

Con il presente aggiornamento viene rilasciata una nuova tabella degli enti bilaterali e delle casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Precisiamo che l'utilizzo della nuova tabella rimane **facoltativo**.

Tramite la nuova tabella possono essere inseriti tutti gli enti bilaterali e tutte le casse di assistenza sanitaria integrativa, compresi quelli per i quali non è previsto il versamento dei contributi tramite il

modello F24 (e che quindi non vengono riportati neppure sulla denuncia Uniemens, nella sezione 'Convenzioni Bilaterali').

Una volta inseriti sulla nuova tabella, gli enti bilaterali e le casse di assistenza possono essere agganciati sul servizio Ditta – Posizioni Inps: in tal modo, vengono attribuiti a tutti i dipendenti che rientrano nella posizione Inps interessata.

Se necessario, è possibile diversificare gli enti e le casse a livello di singolo dipendente, agganciandoli sul servizio Dipendente – Altri Dati (solo se occorre utilizzare diversi enti o casse all'interno della stessa posizione Inps).

La nuova tabella è gestita sulla finestra '**Tablelle**' (Personale → Amministrazione del Personale → Tablelle), cliccando su '**Enti bilaterali / assistenziali**' (da non confondere con la preesistente tabella 'Enti assistenziali contrattuali'). La finestra '**Tablelle**' è riportata anche nel frame di sinistra dei servizi del ramo Amministrazione del Personale.

Sulla nuova tabella, ogni ente bilaterale o cassa di assistenza è individuato da un codice numerico stabilito dall'utente, utilizzato esclusivamente per agganciare l'ente in questione sulle posizioni Inps o sui singoli dipendenti.

Per inserire un nuovo ente o cassa, indicare il codice e premere '*Lettura*', quindi procedere all'inserimento dei dati e premere '*Inserisci*'. Tramite la finestra sul campo 'Codice', è possibile selezionare gli enti e casse già inseriti.

Per ogni ente o cassa, oltre alla descrizione, è possibile indicare il codice fiscale ed anche un eventuale codice fiscale aggiuntivo (ad esempio in presenza di un ente territoriale collegato a quello nazionale). Per le casse di assistenza sanitaria, i relativi codici fiscali saranno riportati nel punto 443 della CU, a partire dall'anno di competenza 2025. A tale proposito, ricordiamo che il codice fiscale della cassa di assistenza sanitaria prevista dal CCNL può essere indicato anche sulla tabella 'Enti assistenziali contrattuali' (aggiornamento di febbraio 2025 Acred912).

Inoltre, per ogni ente o cassa è obbligatorio barrare una delle due caselle 'Ente assistenziale' (nel caso si tratti di un fondo o cassa di assistenza sanitaria integrativa) e 'Ente bilaterale' (nel caso si tratti di un ente bilaterale). È possibile barrare entrambe le caselle, nel caso in cui lo stesso ente svolga entrambe le funzioni.

Per gli enti o casse che prevedono il versamento dei contributi tramite il modello F24 (e la corrispondente indicazione sulla denuncia Uniemens) è possibile indicare l'eventuale causale da utilizzare per il versamento su F24, riportandola in corrispondenza della casella che è stata barrata (ente assistenziale e/o ente bilaterale). Precisiamo che la causale così indicata viene utilizzata esclusivamente per compilare il campo relativo alla causale sul servizio Ditta – Posizioni Inps (ed eventualmente anche sul servizio Dipendente – Altri Dati).

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella sezione '*Altre contribuzioni*', si trova il campo '**Ente (opzionale)**', con la finestra che consente di selezionare un ente bilaterale o una cassa di assistenza sanitaria.

Sul servizio Dipendente – Altri Dati, nella sezione 'Altri enti', vengono visualizzati gli enti inseriti a livello di posizione Inps (e comunque la causale di versamento, se indicata sulla posizione Inps). Nel caso in cui occorra differenziare gli enti agganciati (o la causale di versamento), è possibile compilare i corrispondenti campi a livello di dipendente.

Su entrambi i servizi, nella finestra in corrispondenza dell'assistenza integrativa vengono visualizzati solo gli enti sui quali è stata barrata la casella 'Ente assistenziale', mentre nella finestra in corrispondenza dell'ente bilaterale vengono visualizzati solo gli enti sui quali è stata barrata la casella 'Ente bilaterale'.

Sugli stessi servizi, la causale F24 / Uniemens (riportata nel campo 'Causale Uniemens') viene rilevata dalla tabella 'Enti bilaterali / assistenziali' (se è stata definita sulla tabella), soltanto quando viene agganciato un ente nel campo 'Ente (opzionale)', ed a condizione che il campo relativo alla causale, sul servizio, non risulti già compilato. La causale può anche essere selezionata dall'apposita finestra, indipendentemente da quanto indicato nel campo 'Ente (opzionale)'.

Per gli enti bilaterali e le casse di assistenza sanitaria che prevedono il versamento dei contributi tramite il modello F24 (e la corrispondente indicazione nella sezione 'Convenzioni bilaterali' della denuncia Uniemens), la causale utilizzata per il versamento viene individuata con il seguente ordine di priorità:

1. Causale indicata sul servizio Dipendente – Altri Dati (maggiore priorità).
2. Codice convenzionale indicato sulla voce utilizzata per attivare il calcolo dei contributi (servizio Voci Fisse); precisiamo che si tratta della modalità prevista originariamente per indicare la causale, tuttora utilizzabile.
3. Causale indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps (soltanto se la causale non è già stata individuata tramite i criteri descritti ai precedenti punti 1 e 2).

Con il presente aggiornamento, quando viene effettuato il trasferimento sull'Archivio Tributi dei contributi dovuti agli enti bilaterali ed alle casse di assistenza sanitaria, in aggiunta alla stampa 'causali.lis' (elenco causali trasferite sull'Archivio Tributi), viene prodotta la nuova stampa 'listaenti', con un maggior dettaglio dei contributi suddivisi per causale e/o per ente. In quest'ultima stampa sono esposti i totali per causale / ente anche nel caso non sia previsto il versamento tramite modello F24. Precisiamo che, anche in presenza della causale di versamento, sull'Archivio Tributi vengono trasferite esclusivamente le causali valide sulla base delle istruzioni Inps e Agenzia Entrate.

Sempre con il presente aggiornamento, sulla procedura 'Gestione Mensile Paghe', in corrispondenza del parametro 'Trasferimento tributi su F24', è stata prevista l'opzione 'Genera solo le stampe dei tributi', tramite la quale è possibile produrre le stampe relative ai tributi fiscali ed alle causali contributive, senza aggiornare l'Archivio Tributi.

Precisiamo che, per aggiornare l'Archivio Tributi (qualora le scadenze interessate non risultino già chiuse in modalità definitiva), occorre selezionare l'opzione 'Aggiorna l'archivio dei tributi (F24)'. Quest'ultima opzione (corrispondente alla barratura della casella prevista in precedenza) risulta automaticamente impostata quando si selezionano le ditte abilitate e non ancora elaborate, procedendo così all'elaborazione delle stesse ditte ed al trasferimento dei tributi.

In entrambi i casi (sola generazione delle stampe oppure trasferimento sull'Archivio Tributi), oltre alle stampe delle causali relative ad enti e casse (**'causali.lis'** e **'listaenti'** sopra descritte), viene generato anche l'elenco dei tributi fiscali e delle causali relative ai contributi Inps ('DM10' / 'C10' / 'CXX'), riportato sulla stampa **'tributi.lis'**.

Sulle altre procedure mensili (Elaborazione Mensile Ditte / Stampa Mensile Ditte / Rielaborazione Mensile Ditte), le funzionalità sono rimaste invariate, quindi occorre effettuare il trasferimento dei tributi per generare le stampe.

NOTA: Segnaliamo che il programma 'ENTIBF24', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, non dovrà essere utilizzato a partire dal mese di aprile 2025, in quanto ormai obsoleto. Precisiamo che tutte le funzioni del programma 'ENTIB24' (compresa la stampa delle causali relative alle convenzioni bilaterali) viene svolta dalla procedura Gestione Mensile Paghe, abilitando il trasferimento dei tributi sul modello F24.

### **2.13) SINDACATI DIPENDENTI – ULTERIORI DATI**

Con il presente aggiornamento, sulla tabella relativa ai sindacati dei dipendenti sono stati aggiunti alcuni nuovi campi che, se compilati, vengono riportati sul report delle ritenute sindacali. Quest'ultimo, inoltre, viene adesso prodotto anche in formato CSV, in modo essere più facilmente utilizzato nella gestione del versamento.

Ricordiamo che la tabella relativa ai sindacati dei dipendenti può essere gestita dalla finestra **'Tabelle'** (Personale → Amministrazione del Personale → Tabelle), cliccando su **'Sindacati dipendenti'**. La finestra **'Tabelle'** è accessibile anche dal frame di sinistra dei servizi del ramo Amministrazione del Personale.

Sulla tabella 'Sindacati dipendenti' sono stati aggiunti i seguenti campi, la cui compilazione è facoltativa:

- Codice fiscale dell'organizzazione sindacale;
- IBAN sul quale devono essere versate le ritenute sindacali.

Ricordiamo che i sindacati possono essere agganciati sul servizio Dipendente – Altri Dati, al fine di considerarli per la generazione del report delle trattenute sindacali. Sul servizio, precisamente nella sezione **'Altri enti'**, il sindacato può essere indicato nel campo 'Sindacati dipendenti', selezionandolo dall'apposita finestra.

Il codice fiscale del sindacato e l'IBAN da utilizzare per il versamento, se compilati sulla tabella, vengono riportati sul report delle ritenute sindacali, nell' intestazione relativa ad ogni sindacato (ed anche nei totali finali).

Ricordiamo che il report delle ritenute sindacali viene generato dal programma **'LISTASIN'** sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.1 'Stampe periodiche' nell'elenco dei programmi disponibili).

Sullo stesso report, oltre al codice fiscale e all'IBAN del sindacato, è stato aggiunto anche il codice fiscale dei dipendenti interessati.

Il report in questione (*'ritesinda'*, da convertire in PDF), viene adesso prodotto anche in formato CSV (*'ritesinda.csv'*), in modo che possa essere aperto in Excel ed utilizzato più agevolmente nella gestione del versamento.

Segnaliamo che il programma **'LISTASIN'** considera adesso anche eventuali cambi di sindacato intercorsi nel periodo richiesto, ossia il periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura.

#### **2.14) GESTIONE PRESTITI E PIGNORAMENTI**

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una tabella sulla quale possono essere inseriti i soggetti creditori, al fine di essere "agganciati" sui dipendenti e collaboratori interessati da trattenute derivanti da prestiti e pignoramenti. Precisiamo che l'utilizzo della suddetta tabella rimane **facoltativo**.

Inoltre, è stato predisposto un report delle trattenute derivanti da prestiti e pignoramenti, sul quale vengono elencati i dipendenti e collaboratori ai quali sono state effettuate le trattenute, raggruppati per ditta, con l'indicazione dei soggetti creditori (qualora siano stati inseriti sulla tabella ed agganciati ai dipendenti e collaboratori interessati).

La nuova tabella relativa ai soggetti creditori può essere gestita sulla finestra **'Tabelle'** (Personale → Amministrazione del Personale → Tabelle), cliccando su **'Soggetti creditori'**. Ricordiamo che la finestra **'Tabelle'** è riportata anche nel frame di sinistra dei servizi del ramo Amministrazione del Personale.

Sulla nuova tabella, ogni soggetto creditore è individuato da un codice numerico stabilito dall'utente, utilizzato per "agganciare" il soggetto in questione sui dipendenti e collaboratori interessati dalle trattenute.

Per inserire un nuovo soggetto sulla tabella, indicare il codice e premere **'Lettura'**, quindi procedere all'inserimento dei dati e premere **'Inserisci'**. Tramite la finestra sul campo **'Codice'**, è possibile selezionare i soggetti già inseriti.

Per ogni soggetto creditore, oltre alla descrizione, è possibile indicare:

- Codice fiscale del soggetto creditore;
- IBAN sul quale devono essere versate le trattenute.

Una volta inseriti sulla tabella, i soggetti creditori possono essere agganciati sui dipendenti e collaboratori, tramite il servizio Dipendente – Altri Dati, al fine di riportarli sul report relativo alle trattenute per prestiti e pignoramenti.

Sul servizio, i soggetti creditori vanno indicati nei campi 'Soggetto creditore 1' / 'Soggetto creditore 2', nella sezione '*Altri enti*', selezionandoli dall'apposita finestra. Occorre agganciare il secondo soggetto creditore soltanto nel caso in cui si stiano effettuando le trattenute relative a due diversi prestiti o pignoramenti.

Il report relativo alle ritenute per prestiti e pignoramenti viene generato dal programma '**LISTAPRP**' sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.1 'Stampe periodiche' nell'elenco dei programmi disponibili).

Sul report prodotto sono riportati i soli dipendenti e collaboratori ai quali sono state effettuate le trattenute in questione nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura.

Le trattenute sono indicate a livello di singolo dipendente o collaboratore: questi ultimi sono raggruppati per ditta ed eventualmente per soggetto creditore. Nell'intestazione relativa ad ogni soggetto creditore (oltre che nei totali finali) viene indicato il codice fiscale del soggetto e l'IBAN da utilizzare per il versamento.

Nel caso in cui, per un dipendente o collaboratore, non sia stato agganciato alcun soggetto creditore sul servizio Dipendente – Altri Dati, sulla stampa vendono comunque riportate le trattenute effettuate.

I report prodotti sono '*creditori*', da convertire in PDF, e '*creditori.csv*', apribile in Excel.

Precisiamo che, nel report generato dal programma '**LISTAPRP**', vengono considerate esclusivamente le voci relative a prestiti e pignoramenti rilasciate con l'aggiornamento di novembre 2017 Acred671, di seguito riepilogate:

- Voci **76K + 78K** oppure **76L + 78L** per effettuare la trattenuta a rate sul netto.
- Voci **76M + 78M** oppure **76N + 78N** per effettuare la trattenuta in percentuale sul netto.

Ricordiamo che ciascuna coppia di voci consente di gestire un importo complessivo da trattenere, da indicare sulle voci 76K / 76L / 76M / 76N insieme alla percentuale oppure al numero delle rate (in base alla modalità prevista).

Ricordiamo inoltre che l'importo della trattenuta effettuata viene riportato sulle voci 78K / 78L / 78M / 78N.

Le indicazioni dettagliate per l'utilizzo delle voci in questione sono state fornite con l'aggiornamento Acred671 sopra citato, riportato nell'Indice Documentazioni al punto 6.5.5 '*Interventi sul netto*'.

Nel caso in cui, su un dipendente o collaboratore, siano state utilizzate più voci di trattenuta (78K / 78L / 78M / 78N) nel periodo considerato, se sul servizio Dipendente – Altri Dati è stato agganciato un solo soggetto creditore, tutte le voci vengono attribuite a tale creditore. Se, invece, sono stati agganciati due soggetti creditori, allora le voci 78K / 78M vengono attribuite al 'Soggetto creditore 1', mentre le voci 78L / 78N vengono attribuite al 'Soggetto creditore 2'.